

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

SERVIZIO GESTIONE RETE GAS

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio in oggetto è relativo alla distribuzione del gas naturale sul territorio comunale.

Obiettivo dell'affidatario del servizio è la gestione della distribuzione del gas in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità, garantendo lo sviluppo delle infrastrutture in coerenza con l'incremento della domanda e l'evoluzione del mercato.

Il gestore del servizio di distribuzione delle reti ha il compito di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture mettendole a disposizione delle società di vendita a tariffe stabilite da Arera.

Si precisa infatti che l'intero servizio di distribuzione e vendita del gas è regolato dall'Autorità Arera.

Obiettivo ulteriore del distributore è perseguire un modello di crescita sostenibile nel tempo, incentrato sullo sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie di distribuzione del gas puntando sul patrimonio di competenza delle proprie risorse umane e sulla loro continua valorizzazione.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- oggetto (sintetica descrizione del servizio):
servizio distribuzione GAS naturale nel Comune di Almenno San Salvatore (BG);
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento:
contratto di concessione del 18.05.1977 n., esecutivo n. 32728 del 02.06.1977 e smi;
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato:
Il concessionario riconosce all'ente una quota quale canone di concessione della distribuzione nella misura annua di € 25.685,59 (iva compresa) 10% del VDR;
- criteri tariffari:
ai cittadini sono addebitati importi in base ai consumi ed ai contratti sottoscritti con i rispettivi fornitori;
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:
la disciplina è sottratta alla competenza dell'ente;

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- CONDOTTE NORD SPA BERGAMO. VIA FORO BOARIO, 3 P.Iva 03003150160;

Condotte Nord, nasce sotto il profilo del D.Lvo 164/00 nel 2002 ma si trascina tutta l'esperienza acquisita durante il precedente modello societario di unico gestore di vendita e distribuzione di gas dal 1965. Oltre quarant'anni di lavoro, consentono oggi di affermare una maturata e consolidata presenza sul territorio lombardo.

si occupa prevalentemente del servizio pubblico di distribuzione urbana di gas combustibili (Gas metano e GPL) attraverso la diretta progettazione, costruzione e gestione di metanodotti urbani nel nord Italia.

Attualmente, sono oltre cinquanta gli impianti di distribuzione di gas in concessione, ubicati nelle province lombarde di *Bergamo, Como, Pavia e Milano* a favore di tutte le società di vendita autorizzate dal competente Ministero e a servizio di circa 50.000 clienti finali utilizzatori mediante il costante mantenimento in servizio di oltre mille chilometri di reti interrato rispettose del tessuto urbano.

Condotte Nord, azienda a completo capitale privato, si propone al servizio degli enti locali e agli addetti del settore rispettando le regole di mercato e gli obblighi di servizio, implementando le attività mediante una gestione e una organizzazione snella, puntuale e soprattutto a stretto contatto diretto con la popolazione residente nei territori dotati degli impianti di distribuzione in gestione;

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'attività nel corso dell'esercizio 2022 si è svolta con efficienza, riscontrando dall'utenza un generale apprezzamento circa l'erogazione dei servizi offerti.

EFFICIENZA DEL SERVIZIO

L'analisi del rapporto tra ricavi e costi consente un giudizio di adeguatezza di tale parametro.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ad oggi, risultano rispettate tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'aggiudicatario.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Lo svolgimento della gestione del servizio è stato effettuato in ottemperanza alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni regolamentari e contrattuali, registrano piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale sulle modalità gestionali.



585
ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 79
Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS, COMMA 4 DL 159/2007 CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

L'anno **duemilasedici**, addì **cinque** del mese di **ottobre** alle **ore 15.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MEMBRI	PRESENTI / ASSENTI
BRIOSCHI GIANLUIGI	P
PIATTI MAURO	P
ZANARDI SERENA	P
MAGNO ROSSANA	P
DE SANCTIS STEFANO	P
Totale: 5	Totale: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **M. Antonietta Manfreda** essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Gianluigi Brioschi / Sindaco - Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Almenno San Salvatore, in forza del primitivo contratto di concessione del 18.05.1977 numero 6, esecutorio il 02.06.1977 al n° 32728 e successive modifiche, ha affidato il servizio di distribuzione gas naturale alla società concessionaria Condotte Nord spa, avente sede legale in Bergamo, Via Foro Boario, 3, P.I. 03003150160;

Considerato che il servizio di distribuzione gas metano risulta oggi affidato alla concessionaria mediante procedure previste prima della pubblicazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta);

Visto che con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato;

Visto, altresì, l'art. 15 del predetto decreto, così come modificato prima dell'effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 69 della Legge n. 239/04 (c.d. Marzano) e poi mediante disposizioni successivamente intervenute, ha disposto che il termine transitorio per le concessioni in essere (inizialmente previsto per il 31 dicembre 2005) venisse prorogato;

Rilevato che al fine di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, l'art. 46 *bis* del D. L. 1 ottobre 2007, n. 159, ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas, ed un secondo destinato a determinare gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio, nonché misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;

Dato atto che a seguito di specifiche proroghe, è stato adottato il secondo dei predetti regolamenti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.3.2011 con successiva integrazione sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2011, ed in forza dello stesso risultano definiti e perimetrati 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;

Rilevato che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012, n. 226, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.1.2012, non risulta completato il quadro normativo di cui all'art. 46 *bis* citato;

Considerato che, nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 *bis*, i Comuni che non avessero affidato nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della L. 29 novembre 2007, n. 222 devono rispettare l'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 28 giugno 2011, n. 93, che ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra citati;

Rilevato che in tal modo viene inibito ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

Preso atto che con DM 22.5.2014 – Linee Guida sono stati in parte modificati i criteri fissati dal DM 12.11.2012, n. 226 e che lo stesso è stato impugnato presso il TAR Lazio da parte di diverse aziende concessionarie del servizio su scala nazionale, ancora in attesa di definizione;

Preso altresì atto che in forza del recentissimo DM 20.5.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 161 del 14.7.2015, sono stati ulteriormente modificati i criteri di cui al DM 12.11.2012 per cui le stazioni appaltanti e gli Enti locali concedenti dovranno adeguare le procedure alle nuove disposizioni, con notevoli difficoltà per rispettare le scadenze già fissate;

Dato atto che per la gara d'ambito di Bergamo 1 Nord - Ovest è stata individuata la Stazione appaltante il Comune di Albino (Bg), come previsto dall'art. 3 del DM n. 226 del 2011 e, sono in fase di definizione le attività previste in capo agli Enti Locali per la definizione del valore industriale residuo da riconoscere al concessionario uscente, ai piani di sviluppo e della ulteriore documentazione per la predisposizione del bando di gara, coordinato dalla citata Stazione appaltante ma, alla data odierna, tali complesse attività non sono ancora completate e dovranno essere rivalutate alla luce dei recenti provvedimenti in materia;

Considerato che il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente affidato, alla società Condotte Nord spa, con sede legale in Bergamo, Via Foro Boario, 3, P.I. 03003150160, ma che non è possibile stipulare con esso alcuna forma di proroga tecnica o temporale e che tale servizio pubblico continua ad essere garantito a favore dei cittadini/utenti;

Rilevato che resta la possibilità per i comuni interessati dalle nuove gare d'ambito, e fino all'indizione delle stesse, di avvalersi dell'opportunità prevista dall'art. 46- bis del D.L. 159/2007, convertito con Legge 222/2007, di richiedere o incrementare il canone di concessione della distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10% del VRD (Vincolo sui Ricavi di Distribuzione), di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 4 del 5/1/2001, e successive modifiche;

Ritenuto di attivare la procedura volta al riconoscimento da parte del concessionario del servizio di distribuzione gas metano, Condotte Nord spa del 10% del VRD;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dell'area tecnica setto il profilo tecnico e del responsabile dell'area economico-finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnico-contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse parte integrante e fondamentale della presente;
- 2) di richiedere all'attuale concessionario del servizio di distribuzione gas, Condotte Nord spa, con sede legale in Bergamo, Via Foro Boario 3, P.I. 03003150160, di erogare al Comune di Almenno San Salvatore il canone di concessione nella misura massima consentita, pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD), a decorrere dal 01.01.2016, ai sensi dell'art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/2007, fino a nuovo affidamento del servizio di distribuzione gas;
- 3) di dare atto che con riguardo alle somme che saranno versate dalla concessionaria del servizio distribuzione gas metano, saranno attivati prioritariamente meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti, appartenenti al territorio comunale anche attraverso i servizi sociali;
- 4) di far constare che la presente deliberazione non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario in capo all'Ente, ma anzi un introito che dovrà risultare in bilancio;
- 5) di trasmettere copia autentica del presente atto alla Società titolare della concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione gas, Condotte Nord spa, con sede legale a Bergamo, via Foro Boario 3, P.I. 03003150160, al fine di adottare i necessari ed opportuni provvedimenti.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime favorevole

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr.267.

-----oOo-----

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Il Responsabile del Settore 3 - Ing. Loris Maggioni

Parere contabile: Favorevole
Il Responsabile del Settore 2 - Liliana Mazzucotelli




Loris Maggioni
Liliana Mazzucotelli

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Gianluigi Brioschi



Il Segretario Comunale
M. Antonietta Manfreda



REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all'albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Almenno San Salvatore, li

14 OTT. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
M. Antonietta Manfreda



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio nelle forme di legge, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134,

() terzo comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

(X) quarto comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Almenno San Salvatore, li

14 OTT. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
M. Antonietta Manfreda



DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
774/2016/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS,
PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2016);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 645/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 733/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione 30 gennaio 2015, 3/2015.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 1, della RTDG 2014-2016 prevede che l’Autorità definisca e pubblichi entro il 15 dicembre 2016 i seguenti valori riferiti all’anno 2017:
 - le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi);
- con la deliberazione 775/2016/R/GAS è stata approvata la nuova versione della RTDG che ha sostituito la RTDG 2014-2016 per il periodo dall’1 gennaio 2017 e riporta i valori delle componenti delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas che trovano applicazione nel 2017;
- i valori delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie gas diversi per l’anno 2017 sono fissati sulla base dei valori delle componenti delle tariffe di riferimento di cui precedente punto e sulla base dei criteri riportati nella RTDG;
- in relazione alla definizione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:
 - l’articolo 40, comma 1, della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
 - l’articolo 40, comma 2, della RTDG prevede che le tariffe obbligatorie siano differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo articolo 41

- della medesima RTDG, e che riflettano i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti tariffari;
- l'articolo 40, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria;
 - l'articolo 40, comma 4, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_1(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
 - l'articolo 40, comma 5, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_3^f(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, sia articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6 della RTDG, e sia destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione che non trovano copertura dall'applicazione delle quote fisse di cui all'articolo 40, comma 4, della medesima RTDG;
 - l'articolo 40, comma 7, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura e sia differenziato per ambito tariffario;
 - l'articolo 40, comma 8, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_1(cot)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione e sia uguale in tutto il territorio nazionale;
 - l'articolo 40, comma 9, della RTDG stabilisce che, le componenti $\tau_1(dis)$ e $\tau_1(mis)$ sono articolate nei seguenti scaglioni:
 - classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6;
 - classe di gruppo di misura superiore a G6 e inferiore o uguale a G40;
 - classe di gruppo di misura superiore a G40;
 - le componenti $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria di cui al precedente alinea sono fissate in modo da riflettere il costo medio dei gruppi di misura di ciascuna delle classi di cui al punto precedente e le componenti $\tau_1(dis)$ sono state determinate con criteri analoghi a quelli utilizzati per l'articolazione delle componenti $\tau_1(mis)$;
 - l'articolo 45, della RTDG, fissa le regole per la determinazione degli importi in acconto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale;
 - in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi:
 - l'articolo 64, comma 3, della RTDG, stabilisce che rientrano nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate di gas diversi dal naturale gestite in concessione che servano almeno 300 punti di riconsegna;
 - l'articolo 65, comma 2, della RTDG, prevede che, ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi, la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle

infrastrutture di rete sia calcolata in base ai valori riportati nella Tabella 5 della RTDG;

- l'articolo 65, comma 3, della RTDG, stabilisce che le opzioni tariffarie gas diversi riflettono i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, e sono differenziate per ambito gas diversi;
- il medesimo articolo della RTDG, prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano composte dalle componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$;
- l'articolo 66, comma 1, della RTDG, stabilisce che nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applichi opzioni tariffarie gas diversi liberamente determinate.

CONSIDERATO CHE:

- in data 18 novembre 2016 si è chiusa la raccolta dei dati fisici, economici e patrimoniali necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017;
- l'impresa Valnerina Servizi S.c.p.a – ID 972 ha segnalato che, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nei mesi di agosto e ottobre 2016 non è stata in grado di procedere all'invio dei dati di cui al precedente punto;
- in relazione ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, delle 75 imprese distributrici che hanno partecipato alla raccolta:
 - 33 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
 - 34 imprese hanno dichiarato di servire, alla data del 31 dicembre 2015, in tutte le località gestite un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
 - 8 imprese non hanno trasmesso alcun dato;
- sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, delle otto imprese che non hanno trasmesso alcun dato:
 - le imprese SERVIZI & IMPIANTI RETI GAS SRL – ID 3344, QUATTROPETROLI SPA – ID 669, ALPIGAS SRL – ID 9 e BRAGAS SRL – ID 1623 risultano servire, negli anni precedenti, località con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
 - l'impresa LIGURIA GAS S.R.L. – ID 1843 risulta servire negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località DOLCEACQUA (IM) – ID Località 708;
 - l'impresa ULTRAGAS C.M. S.P.A. – ID 793 risulta servire negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località TORRE ORSAIA (SA) - ID Località 5796;
 - l'impresa AUTOGAS NORD – ID 1488 risulta servire negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località MAISSANA (SP) - ID Località 5445;

- l'impresa distributrice ESSENERGIA Sas – ID 14505, per la quale con deliberazione 437/2014/R/GAS sono state determinate le opzioni tariffarie gas diversi e le condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti per gli anni dal 2003 al 2013, non ha ad oggi reso disponibili informazioni che consentano di stabilire se la medesima sia oggetto degli obblighi previsti in materia tariffaria dalla RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione:
 - l'articolo 59, comma 2, della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
 - l'articolo 59, comma 3, della RTDG stabilisce che condizioni necessarie perché l'Autorità riconosca i maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG sono che il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 159/07 e che la concessione sia scaduta;
 - l'articolo 59, comma 5, della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
 - nel caso in cui il coefficiente GP_i , di cui all'articolo 59, comma 4, della RTDG assuma valore pari a 1, ovvero il valore di $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ cui al medesimo comma della RTDG sia pari a 0, ovvero l'impresa distributrice non abbia indicato l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ($COL_{c,i}$) all'atto dell'invio dei dati tariffari, il valore di $COL_{c,i}$ assume valore pari a zero;
 - l'articolo 59, comma 6, della RTDG prevede che l'impresa distributrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
 - il medesimo articolo 59, comma 6, della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria di cui al punto precedente sia determinato dividendo l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , sulla base della miglior stima disponibile;
 - l'articolo 59, comma 7, della RTDG prevede che, nell'istanza di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$;

- come indicato nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al comma 4, articolo 46-bis del decreto-legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
- al fine di valutare l'esistenza di un impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, sono stati ritenuti idonei documenti prodotti nella forma di delibere della giunta comunale o di altri organi competenti, provvedimenti del sindaco e determinazioni dirigenziali;
- la documentazione prodotta non è valutata rispondente alle prescrizioni della RTDG nei seguenti casi:
 - produzione di documentazione incompleta o nella forma di proposta di deliberazione;
 - produzione di deliberazioni sospese per effetto di successivi provvedimenti;
 - mancanza di un riferimento esplicito all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti nel deliberato o nel determinato dei documenti prodotti o negli atti aggiuntivi allegati;
 - mancanza nella documentazione prodotta dell'indicazione della destinazione prioritaria dei fondi raccolti con l'incremento dei canoni all'attivazione dei meccanismi di tutela o indicazione di destinazioni alternative di tali fondi;
- 16 imprese distributrici hanno presentato, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2017, nuova istanza per l'applicazione della componente canoni comunali di cui all'articolo 59, comma 6, della RTDG, con riferimento a 57 località, indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione;
- sono pervenute istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione ai sensi della legge della Regione Sicilia 9/2015, là dove stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2007-2008 e che "le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- il riconoscimento di oneri sostenuti per aumenti del canone concessorio previsto per funzioni sociali è già disciplinato dall'articolo 59, commi 2 e 3, della RTDG, ai sensi dei quali un tale riconoscimento è condizionato al rispetto delle sole finalità previste dall'articolo 46-bis del decreto-legge

159/07, ossia “all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli degli utenti”.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della RTDG 2014-2016 e in coerenza con quanto indicato nei considerata, alla definizione e alla pubblicazione dei valori, validi per l’anno 2017, relativi a:
 - tariffe obbligatorie e importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - opzioni tariffarie gas diversi;
- sia opportuno, in relazione alla determinazione delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione del gas naturale:
 - tenere conto delle rettifiche di dati patrimoniali e fisici, secondo le decorrenze di cui all’articolo 4 della RTDG;
 - in coerenza con l’approccio adottato per la determinazione delle tariffe obbligatorie negli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di incrementare la stabilità delle tariffe, prevedere che i volumi di gas rilevanti utilizzati nelle determinazioni delle quote variabili delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione siano determinati come media mobile dei dati relativi al gas distribuito nell’ultimo quadriennio disponibile;
 - nel dimensionamento della componente $\tau_l(mis)$ della tariffa obbligatoria tenere conto di una stima degli oneri previsti per la copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori per le imprese che hanno adottato soluzioni *buy*;
- sia opportuno rinviare la determinazione degli importi di perequazione bimestrale d’acconto per l’anno 2017 per l’impresa Valnerina Servizi S.c.p.a – ID 972;
- sia opportuno determinare le opzioni gas diversi secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti, con riferimento all’impresa LIGURIA GAS S.R.L. – ID 1843 per la regione LIGURIA, all’impresa ULTRAGAS C.M. S.P.A. – ID 793 per la regione CAMPANIA, all’impresa AUTOGAS NORD – ID 1488 per la regione LIGURIA e all’impresa ESSENERGIA Sas – ID 14505 per la regione LAZIO.

RITENUTO CHE:

- in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei canoni di concessione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07 sia opportuno:
 - procedere all’approvazione dell’ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui all’articolo 59, comma 4, della RTDG per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione di tale ammontare e completa documentazione;

- prevedere che qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 59, comma 2, e 59, comma 3, della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
- escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ le imprese distributrici che non forniscano idonea documentazione di cui all'articolo 59, comma 3, lettera a), della RTDG o che non forniscano gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri;
- in particolare, escludere dal riconoscimento di cui al precedente punto le imprese che non dimostrino che le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento del canone siano state destinate dai Comuni all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, poiché è solo questa la destinazione prevista dalle disposizioni di legge che si riflette favorevolmente sul sistema e può quindi configurare un costo riconoscibile in tariffa, in linea con la finalità di cui all'articolo 1 della legge 481/95;
- su queste basi, procedere al riconoscimento dell'ammontare $COL_{c,i}$ con riferimento alle località riportate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, in relazione alle quali la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, valutando invece come non idonee le istanze di riconoscimento con riferimento alle località di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento, in relazione alle quali dalla documentazione allegata non risulta l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all'articolo 40, della RTDG, per l'anno 2017

- 1.1. Sono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 40 della RTDG, per l'anno 2017, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Approvazione delle opzioni tariffarie gas diversi, per l'anno 2017

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65 della RTDG, per l'anno 2017, come riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2017

- 3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2017 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$

- 4.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui all'articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Tabella 4

Ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione, COL_{c,i}

IDAEEG	Distributore	IDLocalità	Località	COL
226	S.I.ME. S.p.A.	8516	LINAROLO (PV)	10.624,83
353	RetiPiù Srl	2391	DESIO (MI)	155.061,00
373	CONDOTTE NORD SPA	2186	LIPOMO (CO)	18.978,80
373	CONDOTTE NORD SPA	2195	ALMENNO SAN SALVATORE (BG)	21.053,76
373	CONDOTTE NORD SPA	2196	BARZANA (BG)	6.088,60
373	CONDOTTE NORD SPA	2204	PALAZZAGO (BG)	15.053,40
373	CONDOTTE NORD SPA	2208	UBIALE CLANEZZO (BG)	4.730,43
373	CONDOTTE NORD SPA	2210	ALBUZZANO (PV)	11.611,70
373	CONDOTTE NORD SPA	2211	BADIA PAVESE (PV)	1.694,20
373	CONDOTTE NORD SPA	2212	COPIANO (PV)	6.493,60
373	CONDOTTE NORD SPA	2213	CURA CARPIGNANO (PV)	12.155,30
373	CONDOTTE NORD SPA	2215	MAGHERNO (PV)	6.351,18
373	CONDOTTE NORD SPA	2216	PIEVE PORTO MORONE (PV)	13.368,29
373	CONDOTTE NORD SPA	2218	VISTARINO (PV)	5.736,06
499	Nedgia S.p.A.	455	CALTANISSETTA (CL)	175.610,00
499	Nedgia S.p.A.	3769	CARAPELLE (FG)	15.546,00
499	Nedgia S.p.A.	3785	SAN DONACI (BR)	17.797,80
530	SES RETI S.P.A.	5832	LEVERANO (LE)	26.384,64
682	GIGAS RETE SRL	761	MEZZANE DI SOTTO (VR)	10.394,97
682	GIGAS RETE SRL	770	ZEVIO (VR)	51.374,09
682	GIGAS RETE SRL	7947	ZEVIO SU PALU' (VR)	1.363,28
696	Enerco Distribuzione Spa	4128	LOZZO ATESTINO (PD)	11.424,60
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	4475	CASCINA (PI)	129.995,00
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	9768	VICCHIO (FI)	21.478,47
807	Italgas Reti S.p.A.	1235	SESTRI LEVANTE (GE)	124.710,10
807	Italgas Reti S.p.A.	1331	BRENZONE (VR)	32.294,40
807	Italgas Reti S.p.A.	1857	SAN LUCIDO (CS)	13.904,20
807	Italgas Reti S.p.A.	1896	MESSINA (ME)	684.601,38
807	Italgas Reti S.p.A.	3251	ERICE (TP)	39.544,90
926	AcegasApsAmga S.p.A.	738	FOGLIANO REDIPUGLIA (GO)	12.269,20
926	AcegasApsAmga S.p.A.	743	MOSSA (GO)	5.364,70
926	AcegasApsAmga S.p.A.	744	ROMANS D'ISONZO (GO)	13.830,40
926	AcegasApsAmga S.p.A.	4285	GORIZIA (GO)	187.995,60
926	AcegasApsAmga S.p.A.	7377	SAGRADO (GO)	1.057,30
1247	UNARETI SPA	677	PESSINA CREMONESE (CR)	1.810,88
1247	UNARETI SPA	3166	CAROBIO DEGLI ANGELI (BG)	1.004,00
1250	COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.P.A.	372	MARANO DI NAPOLI (NA)	87.572,10
22668	2i Rete Gas S.p.A.	301	SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)	2.408,36
22668	2i Rete Gas S.p.A.	561	SCIACCA (AG)	76.861,70
22668	2i Rete Gas S.p.A.	697	BISTAGNO (AL)	8.463,00
22668	2i Rete Gas S.p.A.	2006	SAN SEVERO (FG)	95.457,50
22668	2i Rete Gas S.p.A.	2023	CISTERNINO (BR)	25.293,47
22668	2i Rete Gas S.p.A.	2025	SAN MICHELE SALENTINO (BR)	20.679,71
22668	2i Rete Gas S.p.A.	2879	LATIANO (BR)	25.457,20
22668	2i Rete Gas S.p.A.	5635	VILLANOVA MONFERRATO (AL)	3.898,44
22668	2i Rete Gas S.p.A.	5892	MILO (CT)	1.373,70
22668	2i Rete Gas S.p.A.	8027	AMBIVERE (BG)	8.789,96
22668	2i Rete Gas S.p.A.	9647	ANAGNI (FR)	62.862,67
22668	2i Rete Gas S.p.A.	9648	ANAGNI - FRAZ. SAN BARTOLOMEO	3.895,10